



Regolamento per l'esercizio delle funzioni del garante della comunicazione

INDICE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 - Funzioni del Garante della comunicazione

Articolo 4 - Istituzione e nomina

Articolo 5 - Forme e modalità di comunicazione

Articolo 6 - Destinatari della comunicazione

Articolo 7 - Rapporti sull'attività

Articolo 8 - Risorse per l'esercizio della funzione

Regolamento per l'esercizio delle funzioni del garante della comunicazione

Articolo 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione, previsto dall'art. 19 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 – Definizioni

Legge: nell'ambito del presente regolamento il termine, se non accompagnato da altri elementi identificativi, richiama la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 – Norme per il governo del territorio – e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 12.01.2005 ed entrata in vigore, con tempi differiti, il 27 gennaio 2005.

Strumento della pianificazione territoriale: ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 1/05 è strumento della pianificazione territoriale di competenza comunale il Piano Strutturale e sue varianti, disciplinato dall'art. 53 della Legge.

Atti di governo del territorio: ai sensi dell'art. 10 della Legge sono atti di governo del territorio:

- il Regolamento Urbanistico disciplinato dall'art. 55 e i piani complessi di intervento disciplinati dall'art. 56 e le loro varianti;
- i piani attuativi di cui all'art. 65 e il piano di distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 58 e le loro varianti, quando non conformi al Regolamento Urbanistico e ai piani complessi;
- i piani ed i programmi di settore, gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti e atti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazione di essi.

Articolo 3 - Funzioni del Garante della comunicazione

Il Garante della comunicazione assicura la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti di competenza comunale, disciplinati dagli articoli 15, 16 e 17 della L. R. n. 1/2005 e successive modifiche e integrazioni, per la formazione dello strumento della pianificazione territoriale e sue varianti, nonché per la formazione degli atti di governo del territorio e delle loro varianti, come definiti al precedente articolo 2.

Al fine di contribuire a creare le condizioni strategiche perché le indicazioni per il governo del territorio siano integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale, il Garante della comunicazione, in relazione agli strumenti e agli atti di cui al primo comma, assicura:

- la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione e promuove, nelle forme più idonee, tenuto

- conto di quanto disposto dai successivi articoli 5 e 6, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, riguardo al procedimento medesimo;
- la trasmissione tempestiva delle osservazioni, dei pareri e dei suggerimenti raccolti agli Organi o alle Strutture competenti.

E' esclusa dai compiti del Garante di cui al presente Regolamento la comunicazione di avvio del procedimento inerente l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, di cui all'art. 11 del D. P. R. 8 giugno 2001, n. 327 e all'art. 8 della L. R. 18 febbraio 2005, n. 30.

Articolo 4 - Istituzione e nomina

Il Garante della comunicazione è istituito presso la Direzione Urbanistica del Comune di Pisa.

Il ruolo di Garante della comunicazione potrà essere svolto da un dipendente dell'Ente, comunque non responsabile dei procedimenti per i quali è chiamato a garantire la partecipazione, o da soggetto esterno dotato dei necessari requisiti.

La nomina sarà effettuata per ogni procedimento previsto al precedente art. 3, comma 1, con determinazione del Dirigente della Direzione Urbanistica, contestualmente all'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della Legge o all'atto di formale conferimento dell'incarico di progettazione urbanistica, sia esso affidato all'interno o all'esterno dell'Ente; in caso di incarico interno al Garante della Comunicazione spetterà una quota del complessivo compenso incentivante previsto dalla L. 109/94 e successive modifiche, non inferiore al 4%.

Nel conferire l'incarico il Dirigente dovrà orientarsi, di norma, verso soggetti dotati di congrua conoscenza dei procedimenti urbanistici, privilegiando specifiche esperienze nel campo della comunicazione e del contatto con il pubblico.

Per procedimenti relativi a strumenti o atti di particolare rilievo, la Giunta Comunale potrà formulare un proprio atto di indirizzo che orienti il Dirigente della Direzione Urbanistica alla nomina di un Garante che risponda adeguatamente alla peculiarità e straordinarietà di tali procedimenti.

Articolo 5 - Forme e modalità di comunicazione

Il Garante della comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:

- a) redigere note informative relative alla principali fasi del procedimento da:
 - inserire nel sito web del Comune;
 - trasmettere agli uffici del Comune che si occupano di informazione/comunicazione: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Stampa;
 - affiggere nelle bacheche delle principali sedi del Comune aperte al pubblico;
 - affiggere negli spazi destinati alla pubblica affissione istituzionale.
- b) assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente adottati, approvati od assunti in qualsiasi forma dall'Amministrazione Comunale, fornendo adeguato supporto informativo;
- c) svolgere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, un ruolo informativo verso i cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento e promuovere forme particolari di comunicazione in riferimento ad atti oggetto dei procedimenti in

corso, formalmente adottati, approvati od assunti in qualsiasi forma dall'Amministrazione Comunale, ritenuti particolarmente rilevanti;

- d) organizzare la fornitura di copie della documentazione riproducibile degli atti oggetto dei procedimenti in corso, formalmente adottati, approvati od assunti in qualsiasi forma dall'Amministrazione Comunale, su richiesta di soggetti interessati, con onere finanziario a carico di questi ultimi;
- e) rispondere entro 30 giorni alle istanze scritte volte a conoscere lo stato di avanzamento dei procedimenti;
- f) assicurare la tempestiva pubblicazione dei provvedimenti sul B.U.R.T.;
- g) promuovere, anche in accordo con le Circoscrizioni e con la Commissione Consiliare Permanente competente, presentazioni pubbliche degli atti di pianificazione e di governo del territorio di maggiore rilevanza ai fini urbanistici, economici e sociali.

Articolo 6 - Destinatari della comunicazione

I destinatari della comunicazione sono gli Enti, le associazioni ed i cittadini, per i quali deve essere favorita la partecipazione al procedimento.

Allo scopo di favorire tale partecipazione, sarà facoltà del Garante individuare possibili elenchi di associazioni riconosciute ed operanti sul territorio comunale cui trasmettere le note informative di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), in concomitanza delle più importanti fasi del procedimento, quali l'attivazione, l'adozione e l'approvazione.

Articolo 7 - Rapporto sull'attività

Il Garante della comunicazione, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti ed atti di governo del territorio di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta che trasmette al responsabile del procedimento per gli adempimenti previsti dalla legge.

Articolo 8 - Risorse per l'esercizio della funzione

Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della comunicazione, il Comune provvede a destinare adeguate ed idonee risorse allo scopo.

Il Garante potrà valersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, della collaborazione della Direzione Urbanistica, dell'Ufficio Stampa, dell'U.R.P., del S.I.T. e dei mezzi a loro disposizione nonché, ovviamente, dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri Settori dell'Ente.